



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 12 luglio 2019
Prot. n. 114/19/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Decreto Crescita (D.L. 30/04/2019, n. 34), le novità introdotte con la conversione in legge.

Facendo seguito alla nostra precedente circolare n. 72 si rende noto che il Decreto Crescita (D.L. 30/04/2019, n. 34) è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (v. allegato) rispetto alle quali si dà conto di quelle di maggiore rilievo sopraggiunte durante l'esame alla Camera dei Deputati.

Rimane confermata la disciplina di cui all'art. 2 del decreto in materia di Revisione mini-IRES, ma viene modificata la modulazione dell'aliquota agevolata nei seguenti termini:

- al 22,5 per cento per l'anno di imposta 2019;
- al 21,5 per cento per il 2020;
- al 21 per cento per il 2021;
- al 20,5 per cento per il 2022;
- al 20 per cento a decorrere dal 2023, a regime.

È stabilita inoltre entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (30 giugno 2019) l'emanazione del decreto del MEF recante le norme di attuazione.

Durante l'esame alla Camera dei Deputati è stato modificato anche l'art. 35 del decreto in materia di obblighi informativi a carico delle imprese relativi alle erogazioni pubbliche. La modifica riguarda il comma 125 - *ter* nella parte che regola il caso in cui il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione. La sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti si applica non solo se il trasgressore non ottempera agli obblighi di pubblicazione decorsi 90 giorni dalla contestazione, ma anche se non provvede, entro lo stesso periodo, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Si segnalano inoltre qui di seguito alcune delle ulteriori novità introdotte durante la fase di conversione del provvedimento.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005*



L'articolo 4-*bis* recante “Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi”, oltre alla novella apportata all'art. 36-*ter* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sul controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (art. 4-*bis* comma 1), interviene sul Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Il comma 2 del medesimo articolo infatti modifica l'art. 2 del succitato Regolamento, disponendo il differimento dal 30 settembre al 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, del termine di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi ed IRAP di persone fisiche, società o le associazioni, mentre per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dal nono all'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

L'articolo 4-*quater* reca semplificazioni in materia di versamento unitario, ampliando la possibilità di pagare con il modello F24 le tasse sulle concessioni governative (e le tasse scolastiche) a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020.

Inoltre l'articolo 4-*quater* modifica la procedura di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF disponendo che *“è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma”* (art. 4-*quater* comma 4).

L'articolo 4-*quinqüies* sulla semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) prevede che i contribuenti non debbano dichiarare, nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (articolo 4-*quinqüies*, comma 1). Le disposizioni del citato comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

L'articolo 12-*ter* reca la semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura: attraverso la modifica dell'art. 21, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di imposta sul valore aggiunto, dispone che a decorrere dal 1° luglio 2019 la



fattura deve essere emessa entro 12 giorni (anziché 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

L'articolo 12-*quater* relativo alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, sostituisce l'art. 21-*bis*, comma 1, del decreto legge 31/05/2010, n. 78 con il seguente disposto: *“I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate”*.

L'articolo 12-*quinquies* modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, stabilendo che detti dati sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. *“Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto”* (art. 12-*quinquies*, comma 1).

Il comma 3, prevede per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione, la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019.

Il comma 4 infine, estende l'applicazione delle norme sui versamenti dei soggetti ISA anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi delle norme del TUIR sui redditi prodotti in forma associata (art. 5 TUIR) e quelle relative all'opzione per il regime della cd. trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR).



L'articolo 12-*sexies* è relativo alla cedibilità dei crediti IVA trimestrali e prevede la cessione anche del credito IVA del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, oltre che di quello annuale, per i crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'articolo 12-*septies* è relativo a semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. La nuova disposizione modifica l'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746 e stabilisce che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, *“l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»* (articolo 12-*septies* comma 1, lett. a).

La norma abroga poi, al comma 1 lett. b), alcune norme relative ad adempimenti attinenti alla dichiarazione d'intento.

L'articolo 12-*octies* relativo alla tenuta della contabilità in forma meccanizzata, mediante una modifica dell'art. 7 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto (e non più soltanto dei soli registri IVA) *“è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”* (comma 4-*quater* dell'art. 7 del d.l. 10 giugno 1994, n. 357).

L'articolo 12-*novies* attiene all'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e consente all'Agenzia delle entrate di integrare le fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio (disciplinato dall'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) a partire dal 1° gennaio 2020 qualora non rechino l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta, utilizzando i dati indicati nelle fatture elettroniche stesse. La norma dispone anche che nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per effettuare quanto sopra, restano applicabili le disposizioni del d.P.R. n. 642 del 1972 (Testo Unico sull'imposta di bollo). In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

1997, n. 471 (sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato).

L'articolo 12-*novies* rinvia ad un decreto del MEF l'adozione delle disposizioni di attuazione della citata disciplina, comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. AGENS

All.